

XIX legislatura

A.S. 462:

**"Conversione in legge del decreto-legge
11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi
urgenti in materia di ricostruzione a
seguito di eventi calamitosi e di
protezione civile"**

Gennaio 2023
n. 28



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 462: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile"». NL28, gennaio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo</i>)	1
Articolo 2 (<i>Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato</i>)	2
Articolo 4 (<i>Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile</i>)	5
Articolo 5 (<i>Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022</i>)	6

Articolo 1

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)

La norma, al fine di accelerare e semplificare la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, prevede che le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applichino anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La RT afferma che la disposizione in esame, in quanto riguardante misure di accelerazione e semplificazione procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare utile una conferma dal Governo, che la disposizione non sia suscettibile di determinare una accelerazione della spesa, con ripercussioni nell'alterazione degli effetti che sono da ritenersi già scontati ai fini dei tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 2

(Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

La norma regola i poteri sostitutivi statali esercitabili in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59¹, limitatamente agli interventi per le aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, si prevede che, in caso di nomina di un commissario ad acta, la relativa scelta deve ricadere sul Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Si dispone che il Commissario straordinario venga nominato con DPCM ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che trasmetta al Governo entro il 31 maggio 2023 una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di

¹ Si tratta degli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 per 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026.

accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Con il medesimo decreto di nomina è stabilito il compenso del commissario, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Conseguentemente, viene abrogato l'articolo 38, comma 1, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevedeva la nomina del commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La RT afferma che la disposizione, in quanto riguardante misure di accelerazione e semplificazione procedurale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che al compenso del Commissario straordinario si provvede nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale assegnata al medesimo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla predetta contabilità speciale. Inoltre, appare opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle risorse della predetta contabilità speciale non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Articolo 3

(Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato)

Il comma 1 reca una disposizione interpretativa del secondo periodo del comma 10 dell'articolo 57 (*Disposizioni in materia di eventi sismici*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, laddove è previsto che i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione per la città dell'Aquila (USRA) per i Comuni del cratere (USRC) siano prorogati fino al 31 dicembre 2025, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, va inteso nel senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, debbano ritenersi compresi anche i relativi titolari dei due uffici speciali dell'Aquila e dei comuni del cratere. Resta ferma la durata massima degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprensiva delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa (5 anni per incarichi dirigenziali di livello non generale).

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025 la possibilità di durata - anche mediante rinnovo - dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere di una serie di eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario (per la ricostruzione nei territori in oggetto) mediante convenzioni con società a controllo pubblico. Resta fermo che per i rapporti a termine oggetto di proroga o rinnovo è esclusa l'applicazione delle norme e delle disposizioni contrattuali che limitano la durata dei contratti di lavoro a termine, di cui all'articolo 36 del T.U.P.I. e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, nonché in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 (*Apposizione del termine e durata massima*), 21 (*Proroghe e rinnovi*) e

23 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

La RT chiarisce sulla disposizione in esame che, nell'ambito della proroga legale dei termini disposti con l'articolo 1, comma 772, L. 29 dicembre 2022, n. 197 – che, a sua volta, rinvia all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge n. 126 del 2020 - devono ritenersi compresi anche i contratti stipulati con i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, ferma rimanendo la durata massima dei relativi rapporti, per come la stessa è prevista dall'articolo 19, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto altresì delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa.

Assicura che dalle disposizioni, stante la loro natura "interpretativa", non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2 precisa che la modifica si rende necessaria al fine di assicurare il mantenimento in servizio del personale tecnico ed amministrativo assunto presso gli Uffici speciali e le amministrazioni comunali per il disbrigo delle pratiche di ricostruzione che abbia superato il limite di durata di 36 mesi di lavoro a tempo determinato.

La deroga riguarda, altresì, i contratti stipulati mediante convenzione con Invitalia Spa dalla struttura commissariale ai sensi dell'art. 50, comma 3, lett. b) del D.L. 189 del 2016.

Si propone, in sintesi, di reiterare le disposizioni contenute all'art. 1 comma 467 della legge 30/12/2021 n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che ha previsto, per l'anno 2022, la deroga ai limiti stabiliti di durata dei contratti del personale assunto a tempo determinato (36 mesi) previsti dalla normativa statale (D.lgs. 165/2001) e comunitaria (D.lgs. 81/2015). Per l'anno 2021 si è invece provveduto mediante l'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Evidenzia che un'analogia norma è stata inserita, per il sisma Abruzzo 2009, all'art. 1, comma 773 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 recante "*Bilancio di previsione dello Stato 2023 e pluriennale 2023-2025*".

Conclude riferendo che la deroga si rende altresì necessaria per consentire il rinnovo dei contratti scaduti alla data del 31.12.2022 e non prorogati in ragione dell'assenza di una specifica norma derogatoria alla proroga contrattuale.

Rileva che essa è, inoltre, necessaria in ragione della riapertura, disposta dalle modifiche introdotte dal comma 761 dell'art. 1 della legge di Bilancio, delle procedure di riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il concorso agli oneri derivanti dalle stabilizzazioni autorizzate dall'art. 57, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020. La riapertura dei termini per le comunicazioni da parte degli enti interessati delle unità di personale da assumere a tempo indeterminato

deve necessariamente coincidere con la proroga dei contratti sottoscritti dai medesimi. Evidenza, al riguardo, che l'art. 20, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che le amministrazioni possono stabilizzare il personale precario in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e fino al 31/12/2023.

Assicura che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato anche che per la proroga dei contratti del personale in questione la copertura finanziaria è individuata dalla Legge di bilancio per il 2023.

Il provvedimento non è accompagnato dall'Allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che il comma 1 si limita fornire una interpretazione della disposizione vigente che disciplina la proroga della dotazione di organico delle risorse umane a tempo determinato (nel limite massimo di 25 unità) assegnate, sino a tutto il 2025, a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) e del comune dell'Aquila(USRA), comprendendovi anche i contratti con i titolari dei predetti uffici, andrebbe confermato che le risorse a tal fine stanziare, da ultimo, con il comma 772 della legge di bilancio 2023, risultino adeguate alla integrale copertura dei fabbisogni di spesa inerenti la proroga anche degli incarichi in questione².

Sul punto, evidenziato che predette risorse costituiscono un limite massimo di spesa per le annualità 2023, 2024 e 2025 (2,32 milioni annui), va segnalato che se la RT annessa alla legge di bilancio 2023 non forniva elementi di riscontro circa la gamma degli oneri da ritenersi compresi nella proroga ivi prevista, quella annessa invece alla precedente disposizione di proroga prevista per il solo 2022, contenuta nella legge di bilancio del medesimo anni, evidenziava espressamente che "nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere", confermando l'onere complessivo annuo di 2,32 milioni di euro³.

Ad ogni modo, alla luce della norma interpretativa in esame, anche al fine di consentire una consapevole valutazione in merito alla piena adeguatezza delle risorse previste in ragione annua per il triennio 2023/2025, andrebbero richiesti elementi circostanziati in merito al numero dei contratti a t.d. oggetto di "proroga", per livelli di

² Sul punto, si segnala a titolo esemplificativo che dalla ricognizione del rendiconto per l'anno 2021 dell'USRA che su 160 milioni di circa di dotazione, appena 0,257 euro sono stati destinati a spese di personale. Il rendiconto 2021 dell'USRC non è invece disponibile. Cfr. USRA, Rendiconto 2021, sul sito internet dell'ufficio, sez. "Amministrazione trasparente".

³ A tale proposito, le RT annessa alla legge di bilancio 2023 si limita invece a riferire che la disposizione provvede alla "proroga dei termini relativi alla dotazione di risorse umane assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione relativi al Sisma 9 aprile 2009 — Aquila, già prorogati fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 per gli anni 2023,2024 e 2025 ". Cfr. A.S. 442, RT di "passaggio"; XVIII Legislatura A.S.2448 RT annessa al maxi emendamento.

inquadramento e relativo trattamento economico annuo previsto ai sensi della normativa contrattuale vigente, distintamente per entrambe gli uffici USRA e USRC⁴.

Sul comma 2, premesso che la disposizione in esame si limita alla riformulazione della norma di deroga alle limitazioni al rinnovo dei contratti a tempo determinato previsti dalla disciplina generale del pubblico impiego ed a quella generale di cui alla legge n. 81/2015, già previste dal comma 2-*bis* dell'articolo 57 del decreto legge n. 104/2020, e specificamente riferita alla proroga contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, e che la medesima riformulazione si iscrive appieno nell'ambito degli effetti finanziari da ritenersi già scontati ai sensi della legislazione vigente per le annualità 2023, 2024 e 2025 per effetto del comma 773 della Legge di bilancio per il 2023, nulla da osservare.

Articolo 4 ***(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)***

La norma prevede il rifinanziamento, per l'anno 2023, del Fondo regionale di protezione civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nella misura di euro 10 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 da destinare alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

La RT afferma che la disposizione produce i suoi effetti limitatamente all'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in analogia con quanto già previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 186/2022 per l'annualità 2022.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di inserire, al comma 2, l'anno 2023 in riferimento alla riduzione del fondo di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018.

Inoltre, atteso che il fondo viene integralmente utilizzato per rifinanziare il Fondo regionale di protezione civile, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

⁴ Alcuni elementi informativi sono ritraibili in tal senso dalla ricognizione dei dati riportati nei siti di entrambe gli uffici per la ricostruzione USRA e USRC, da cui si trae che il primo ufficio si avvale di n.28 unità lavorative, di cui solo 15 unità a tempo determinato, comprendenti il titolare dell'ufficio e n. 13 del comparto delle Autonomie Locali (5 direttivi), e la restante parte di personale ministeriale a t.i. temporaneamente "distaccato" presso l'ufficio. Per quanto riguarda l'USRC i dati riportati dal sito (aggiornati al marzo 2021) indicano in n. 43 le unità in servizio, di cui 22 a t.d. appartenenti al comparto funzioni locali (n. 15 direttivi) e la restante quota di personale ministeriale distaccato da ministeri. Cfr. USRA e USRC, sez. "Amministrazione trasparente", Personale, sui rispettivi siti *internet*.

Articolo 5

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

La norma soppriime la previsione (contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 730, della legge di bilancio 2023) in base alla quale gli interventi previsti in conseguenza degli effetti determinati dagli eventi alluvionali accaduti nella Regione Marche nel 2022 sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, consentendo pertanto che detti interventi siano avviati senza la necessità della previa approvazione di un D.P.C.M.

La RT afferma che la norma prevede la soppressione del regime speciale, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo, 1, comma 730, della legge 9 dicembre 2022, n. 197, al fine di consentire e velocizzare il proficuo impiego delle risorse finanziarie disponibili. La disposizione, influenzando su meri profili procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Dic 2022

[Nota di lettura n. 10](#)

A.S. 389: "Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina"

"

[Nota di lettura n. 11](#)

A.S. 391: "Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici"

"

[Nota di lettura n. 12](#)

A.S. 393: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 13](#)

A.S. 442: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"(Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria

"

[Nota di lettura n. 14](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (**Atto del Governo n. 10**)

Gen 2023

[Nota di lettura n. 16](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (**Atto del Governo n. 15**)

"

[Nota di lettura n. 17](#)

Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (**Atto del Governo n. 11**)

"

[Nota di lettura n. 18](#)

Fornitori servizi crowdfunding per le imprese (**Atto del Governo n. 13**)

"

[Nota di lettura n. 19](#)

Obblighi di informazione imprese di investimento (**Atto del Governo n. 16**)

"

[Nota di lettura n. 20](#)

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 8**)

"

[Nota di lettura n. 21](#)

A.S. 452: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

"

[Nota di lettura n. 26](#)

A.S. 455: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale"

"

[Nota di lettura n. 27](#)

A.S. 463: "Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici"